

Esenzione da ritenuta solo per i finanziamenti a medio lungo termine

A questi fini, la durata contrattuale del prestito deve essere superiore a diciotto mesi

/ Stefania BARSALINI e Maurizio DATTILO

Con l'obiettivo di favorire l'accesso al credito da parte degli operatori, il comma 5-*bis* dell'[art. 26](#) del DPR 600/73, in deroga al generale disposto del comma 5 del medesimo articolo, prevede un regime di **esenzione da ritenuta** con riferimento agli interessi e agli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio lungo termine erogati alle imprese da determinati soggetti, fra i quali gli enti creditizi europei.

In merito, si osserva che una delle stringenti condizioni richieste dalla norma riguarda la **durata contrattuale** del finanziamento che deve essere di medio o lungo termine, cioè superiore a diciotto mesi. Ciò, in analogia a quanto previsto dall'[art. 15](#) del DPR 601/73, ai fini dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti (*cf.* ris. Agenzia delle Entrate n. [76](#) del 12 agosto 2019).

Sulla durata contrattuale, la Cassazione è intervenuta più volte per giudicare se il finanziamento potesse essere considerato "a medio e lungo termine" ed essere quindi destinatario della norma agevolativa.

Nella sentenza 28 marzo 2018 n. [7651](#), avente ad oggetto l'agevolazione prevista dall'[art. 15](#) del DPR 601/73, la Suprema Corte ha ribadito il principio più volte già espresso, secondo cui: "in tema di agevolazioni tributarie e ai fini della applicabilità, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e [17](#), dell'imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata **in più di diciotto mesi** ..., ricorre soltanto se la durata della operazione di finanziamento – che va desunta dal **negozio** sottoposto ad imposizione e non già dall'evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali – supera di **almeno un giorno** i diciotto mesi".

Ciò che assume rilievo è la **durata dell'operazione** stabilita contrattualmente ("per cui è dal negozio sottoposto ad imposizione che deve individuarsi il presupposto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'[art. 17](#), non già dall'evolversi successivo del rapporto al di fuori ed al di là delle clausole contrattuali").

Pertanto, in coerenza con tale criterio, la Cassazione ha stabilito (*cf.* anche Cass. 16 giugno 2006 n. 14046; 26 maggio 2005 n. 11165; 3 aprile 2002 n. 4792) che la previsione, nel contratto di finanziamento effetto di una proroga del finanziamento o, di "una clausola in base alla quale l'azienda di credito ha la facoltà di rece-

dere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi, priva dall'origine il credito della sua **natura temporale** (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell'interesse dell'azienda di credito" (*cf.* Cass. nn. [12928/2013](#), [6412/2014](#) e 356/2019).

Tale interpretazione viene **confermata** anche dalla sentenza della Suprema Corte n. 9506/2019 secondo cui "in caso di finanziamento con durata superiore a 18 mesi, collegato ad un conto corrente che prevede una clausola di recesso *ad nutum* a favore della banca, non è possibile contestare l'applicazione dell'imposta sostitutiva ex [artt. 15](#) e ss. del D.P.R. n. 601/1973 se, in virtù di specifiche previsioni negoziali, l'eventuale risoluzione del contratto di conto corrente non interferisce sulla durata del finanziamento".

Pertanto la ritenuta prevista dall'[art. 26](#), comma 5-*bis*, del DPR 600/73, nonché l'imposta sostitutiva prevista dall'[art. 15](#) del DPR 601/73 non si applicano ai finanziamenti di **durata inferiore** o pari ai 18 mesi, anche nell'ipotesi in cui superino di fatto tale durata per effetto di una proroga del finanziamento.

Non si applica il principio del beneficiario effettivo

Sul tema, si ricorda ulteriormente che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. [76/2019](#) e la risposta a interpello n. [423/2019](#), ha previsto per la **disapplicazione della ritenuta** sugli interessi in operazioni di *direct lending* in base all'[art. 26](#), comma 5-*bis* del DPR 600/73 che tale esenzione non si presta ad una lettura di tipo *look through*, non applicandosi il principio del beneficiario effettivo, definito dalla circolare n. [47](#) del 2 novembre 2005 (§ 2.3.2) e richiamato dalla risoluzione n. [88](#) del 18 ottobre 2019.

In particolare, in base alla menzionata circolare, per essere considerato **beneficiario effettivo** è necessario che la società che percepisce gli interessi o i canoni tragga un proprio beneficio economico dall'operazione posta in essere perché il fine della norma è quello di evitare che si utilizzi l'interposizione di un soggetto esclusivamente per godere dell'esenzione. Per essere considerato beneficiario effettivo la società deve avere "la titolarità, nonché la disponibilità del reddito percepito".